

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/45 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2022

recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) contenuti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. A norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (di seguito «FEAMPA») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme della PCP può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.
- (2) Gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ recante disposizioni comuni definiscono le condizioni alle quali può essere imposta, rispettivamente, l'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti. In base a questi due articoli, le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire basi specifiche per l'interruzione e la sospensione dei pagamenti dovute all'inosservanza delle norme applicabili nell'ambito PCP.
- (3) È necessario garantire certezza giuridica agli Stati membri che attuano i programmi operativi nell'ambito del FEAMPA e quindi definire i casi di inosservanza delle norme della PCP che comportano l'interruzione dei termini di pagamento e i casi di inosservanza grave delle norme della PCP che comportano la sospensione dei pagamenti.
- (4) I casi che comportano l'interruzione dei termini di pagamento dovrebbero essere i casi di inosservanza delle norme della PCP essenziali per la conservazione e la sostenibilità ambientale delle risorse biologiche marine.
- (5) I casi che comportano la sospensione dei pagamenti dovrebbero essere quelli in cui, oltre all'inosservanza che ha comportato l'interruzione dei termini di pagamento, lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione all'origine di tale inosservanza.
- (6) L'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che la mancata elaborazione della relazione sull'equilibrio fra la capacità di pesca della flotta e le possibilità di pesca e/o la mancata attuazione del piano d'azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione per investimenti nel segmento o nei segmenti interessati della flotta.

⁽¹⁾ GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che stabilisce le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

